

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

DELIBERA N.02/2013

L'anno 2013 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 11,00 circa si è riunito in Siena il

Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti :

- Mazzeo Giovanni componente (presidente f.f.);
- Miraglia Sante Emilio componente;
- Duccio Campani estensore.

Con decisione n. 1/2013 dell'Ufficio del procuratore Associativo Nazionale, il Sig. Marco

Rosa veniva deferito a questo Collegio per le seguenti contestazioni:

- a) illecito utilizzo della posta elettronica del Comitato Provinciale del CSI di Trento, dopo essere entrato in possesso in modo fraudolento delle relative credenziali;
- b) utilizzo abusivo della carta intestata del Comitato Provinciale del CSI di Trento;
- c) sostituzione del Presidente del Comitato Provinciale del CSI di Trento con utilizzo illegittimo del nome in calce alla lettera inviata per e-mail alla Curia Arcivescovile, con la richiesta di sostituzione del Consulente Ecclesiastico del predetto Comitato;
- d) ha provocato la sostituzione del Consulente Ecclesiastico del Comitato Provinciale del CSI di Trento, Padre Vigilio Torresani, creando un danno alla sua immagine e alla immagine del Comitato, a causa delle mendaci indicazioni fornite alla Curia Arcivescovile di Trento che hanno provocato l'emissione di un provvedimento di sostituzione, non necessario e non voluto dal Comitato;
- e) avere, in un primo momento negato, poi ammesso di possedere atti e materiale appartenenti al Comitato, ivi comprese le chiavi della sede.

Con conseguenziale provvedimento di garanzia n.1/2013 il Collegio Nazionale dei Probiviri, disponeva la convocazione dei Sigg.ri Marco Rosa, Ezio Zappini e del Procuratore Nazionale Avv. Alberto Succi, per essere sentiti in merito ai fatti per cui è deferimento.

Alla riunione, convocata per l'audizione alla data del 8.6.2013, compariva il solo Sig. Ezio Zappini il quale insisteva per l'emissione di un provvedimento di emenda nei confronti del Sig. Marco Rosa. Quest'ultimo, pur giustificando la propria assenza, non chiedeva l'aggiornamento della convocazione, né inviava scritti a propria difesa.

Malgrado la giustificazione dell'assenza del Procuratore Nazionale, il Collegio non riteneva necessaria la sua presenza, né, comunque, questi domandava l'aggiornamento della convocazione.

All'esito della riunione, i membri presenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, si riservavano, anche per decidere, in via preliminare, sulla competenza a giudicare del fatto dedotto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere in primo luogo trattato il tema della competenza.

A norma dell'art. 43 dello Statuto del CSI, il Collegio Nazionale dei Probiviri, ha competenza per decidere in seconda e definitiva istanza.

Nel caso di specie la questione è stata indirizzata a questo Collegio senza un precedente giudizio ed ha preso avvio per effetto di deferimento da parte del Procuratore Associativo Nazionale, a causa del vuoto istituzionale rappresentato dalla mancata elezione dei Probiviri Interregionali del CSI di Trento.

Questo Collegio, con precedenti decisioni di diversa natura rispetto alla presente, ha ritenuto la propria competenza a giudicare in prima ed unica istanza “*omisso medio*”, con la indefettibile condizione del consenso delle parti interessate a rinunciare ad un grado di giudizio.

Come già chiarito la presente questione ha preso le mosse dal deferimento diretto, a questo Collegio, dell’Organo nazionale “inquirente”.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri deve tener conto della ricorrente necessità di sostituirsi alla carenza dei Collegi territoriali, che provoca un insuperabile vuoto istituzionale ostativo alle decisioni di primo grado, con impedimento al regolare svolgimento dei giudizi. Per non privare, quindi gli associati, di un diritto previsto dalla Statuto, questo Organo giudicante ha ritenuto di procedere nel modo che segue.

Al fine di evitare la perdita di un grado di giudizio questo Collegio, che delibera in composizione di sezione semplice ex art. 44 co. 8 Statuto CSI, ritiene esperibile la facoltà, per gli interessati alla presente vicenda, di ricorrere in seconda e definitiva istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri in riunione plenaria.

Nel merito questo Organo ritiene, sulla base della documentazione prodotta e non contestata dal Sig. Marco Rosa, sussistente la responsabilità di questi, peraltro palesemente ammessa in atto transattivo-confessorio del 18.9.2012, sottoscritto dal deferito e dal Sig. Ezio Zappini. Tale atto reca altresì le firme del Vice Presidente del Comitato CSI di Trento, Sig. Renzo Sartori e del Consigliere Sig. Sandro Scarpitti in rappresentanza del Comitato di appartenenza.

La condotta tenuta dal Sig. Rosa, per come delineata in atto di deferimento, viola i principi genericamente desumibili dall’art. 1 dello Statuto del CSI, nonché quelli previsti dall’art. 2

del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, richiamato dall'art. 11 dello Statuto CSI e postula l'accoglimento delle conclusioni cui è pervenuto l'Organo inquirente.

Deve pertanto ritenersi la responsabilità del Sig. Rosa per i fatti attribuitigli e la relativa sanzione è descritta in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, preso atto del mancato rinnovo del tesseramento CSI da parte del Sig. Marco Rosa, inibisce a questi il tesseramento CSI sino al 31.08.2015.

E' data facoltà alle parti interessate di ricorrere, contro il presente provvedimento, nel termine di giorni 90 dalla sua pubblicazione, al Collegio Nazionale dei Probiviri in seduta plenaria.

L'esteso provvedimento sia pubblicato nel sito del CSI Presidenza Nazionale.

Si comunichi alle parti interessate e si notifichi a tutti i Comitati CSI.

Siena, 27 luglio 2013.

Giovanni Mazzeo (presidente f.f.)

Sante Emilio Miraglia (componente)

Duccio Campani (estensore)